



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Imposta di bollo sui registri contabili elettronici
- Il quadro LM dei contribuenti forfetari e dei contribuenti minimi
- Gli interventi sugli immobili che danno diritti alle detrazioni – seconda parte
- Conversione del Decreto Sostegni
- Fondo perduto nel “Sostegni-bis”

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



9

Il Giudice ha sentenziato



.....	12
In breve.....	14
Imposta di bollo sui registri contabili elettronici	14
Il quadro LM dei contribuenti forfetari e dei contribuenti minimi	16
L'Approfondimento – 1	18
Gli interventi sugli immobili che danno diritto alle detrazioni – seconda parte	18
L'Approfondimento – 2	30
Conversione del Decreto Sostegni	30
L'Approfondimento – 3	40
Fondo perduto nel “Sostegni-bis”	40
L'angolo informatico	51
Compilazione dei modelli ministeriali mediante web application	51

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Nuovi aiuti Decreto Sostegni bis

IL SOLE 24 ORE
25.05.2021

Con il nuovo Decreto Sostegni bis sono previsti nuovi aiuti alle imprese. Gli aiuti disponibili ai titolari di partita Iva sono 4:

- Fondo perduto automatico: i soggetti che hanno presentato la precedente istanza e ottenuto il contributo del decreto Sostegni-1 (DI 41/2021), possono attendere il riconoscimento del nuovo bonus automaticamente;
- Fondo perduto alternativo: essendo collegato a un calo di fatturato calcolato su un arco temporale differente, per beneficiarne sarà necessario non aver superato i 10 milioni di euro di ricavi nel 2019 e aver registrato una contrazione del fatturato di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 rispetto a quello del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020;
- Fondo perduto per nuovi beneficiari: i soggetti esclusi dal bonus sostegni di cui al DI 41/2021 a causa della mancanza del requisito di calo minimo mensile di fatturato, hanno ora la possibilità di verificare la sussistenza del requisito sul nuovo periodo (1.4.2019-31.03.2020 rispetto a 1.4.2020-31.03.2021);
- Fondo perduto a conguaglio: tiene conto sia del peggioramento dei risultati economici d'esercizio e dei contributi già erogati nel 2020 e nel 2021. La trasmissione dell'istanza sarà vincolata a un invio anticipato del modello Redditi, precisamente entro il 10 settembre.

Garanzie per professionisti colpiti da Covid

IL SOLE 24 ORE
24.05.2021

La conversione in legge del Decreto Sostegni non prevede, per i liberi professionisti colpiti dal Covid, conseguenze a seguito del ricovero in ospedale, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

		attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero o della permanenza domiciliare fino ai 30 giorni successivi alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare.
Ampliamento prima casa senza detrazioni fiscali	IL SOLE 24 ORE 25.05.2021	È possibile applicare l'Iva del 4%, ma non beneficiare delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni, per i lavori di ampliamento o completamento dell'abitazione acquistata con agevolazione prima casa. Diversamente, se l'abitazione è già accatastata e completata, con Scia o Cila, non è possibile beneficiare dell'Iva al 4% ma solamente delle detrazioni Irpef.
Istanza per il credito d'imposta	IL SOLE 24 ORE 26.05.2021	L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile a partire dal 01.06.2020, il software utile a compilare la domanda per chiedere il credito d'imposta che spetta alle società che hanno effettuato aumenti di capitale, che potrà essere presentata dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.
Superbonus 110% cessione del credito o sconto in fattura condizionati al SAL	ITALIA OGGI 26.05.2021	L'Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum di Italia Oggi, ha confermato che sia l'opzione per la cessione/sconto in fattura e sia la detrazione diretta, restano condizionate ai SAL che riportano solamente gli interventi legati al 110%. Per le detrazioni ordinarie invece dove non sono previsti SAL, il contribuente può effettuare la scelta in ogni momento.
Contributo a fondo perduto dei Decreti Sostegni	ITALIA OGGI 26.05.2021	Il 28.05.2021 scade il termine di presentazione della domanda per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, erogato in modo automatico. Dopo tale data i contribuenti potranno beneficiare del sostegno alternativo a quello standard che prevede percentuali maggiorate.
Contributo a fondo perduto per le start-up	ITALIA OGGI 26.05.2021	La legge di conversione del Decreto Sostegni prevede un contributo a fondo perduto per le start-up (massimo 1000 euro), anche senza verificare il calo di fatturato ma l'attività deve essere iniziata

nel 2019.

Agevolazioni prima casa under 36	IL SOLE 24 ORE 27.05.2021	Il Decreto Sostegni-bis ha stabilito che per i giovani under 36 e con Isee non superiore a 40.000 euro, la compravendita della "prima casa" e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se sono conclusi tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.
Recupero immediato Iva su crediti	ITALIA OGGI 27.05.2021	L'art. 18 del D.L. 73/2021 ha modificato l'art. 26 Dpr 633/1972 e con i nuovi commi 3-bis e 5-bis, permette di recuperare immediatamente l'Iva sui crediti verso le procedure concorsuali, ma solo per quelle aperte dal 26.05.2021.
Proroga superbonus 2023	IL SOLE 24 ORE 27.05.2021	Il MEF ha confermato che il superbonus sarà prorogato fino al 2023 con la prossima legge di Bilancio.
Credito d'imposta beni strumentali nuovi di tipo ordinario	ITALIA OGGI 27.05.2021	Con le modifiche apportate all'art. 1, c. L. 178/2020, n. 178 dall'art. 20 D.L. 73/2021, è stato stabilito che anche i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro hanno la possibilità di utilizzare in compensazione in unica quota annuale il credito d'imposta del 10% sugli acquisti di beni strumentali nuovi di tipo ordinario (non industria 4.0).
Ammortamento beni strumentali	IL SOLE 24 ORE 27.05.2021	Normalmente, i coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, vengono determinati considerando il normale periodo di deperimento nei diversi settori produttivi. Con riguardo ai beni materiali concessi in locazione, noleggio o comodato e considerando il requisito della strumentalità, come coefficiente di ammortamento è necessario considerare quello del settore produttivo dell'impresa che utilizza il bene.

<p>Sintesi Decreto Sostegni-bis</p>	<p>ITALIA OGGI 27.05.2021</p>	<p>Si propone la sintesi delle principali disposizioni di carattere fiscale del DL. 73/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi contributi a fondo perduto; • Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse; • Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; • Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche; • Agevolazione Tari; • Misure di sostegno al settore del turismo, alberghi, sport; • Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali; • Proroga incentivi per cessione dei crediti e Ace innovativa 2021; • Modifica alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi; • Estensione del limite annuo dei crediti compensabili e rimborsabili; • Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione; • Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione.
<p>Limite compensazione crediti nel modello F24</p>	<p>ITALIA OGGI 28.05.2021</p>	<p>L'art. 22, c. 1 D.L. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25.05.2021 n. 123, ha aumentato a 2 milioni di euro, per il 2021, il limite per l'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi e per i rimborsi in conto fiscale.</p>
<p>Note di variazione per procedure concorsuali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.05.2021</p>	<p>Il Decreto Sostegni-bis, ha previsto che il cliente non deve più procedere con la variazione della detrazione effettuata nel momento dell'emissione di note di variazione da parte del fornitore nei confronti di un debitore inadempiente sottoposto a procedura concorsuale dal 26.05.2021. I piani attestati e le rinegoziazioni dei debiti restano tuttavia escluse dalla disciplina.</p>

<p>Fatturazione elettronica operazioni Italia-San Marino</p>	<p>ITALIA OGGI 28.05.2021</p>	<p>Il MEF ha fatto sapere che verrà introdotta negli scambi commerciali fra Italia e San Marino, la fatturazione elettronica, in attuazione dell'art. 12 del decreto Crescita. Il periodo transitorio terminerà il 30.06.2022 e fino a quel momento gli operatori italiani e sammarinesi potranno scegliere se utilizzare la fatturazione elettronica o continuare con la cartacea. Dal 01.07.2022, le fatture elettroniche transiteranno su un sistema unico transfrontaliero. Le modalità tecniche e operative verranno successivamente chiarite da un decreto ministeriale e da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Faq ADER</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.05.2021 ITALIA OGGI 29.05.2021</p>	<p>Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 29.05.2021, sono stati affrontati vari temi e tra questi si segnala che a partire dal 01.07.2021 riprendono i pignoramenti delle quote stipendiali, entro il 02.08.2021 è possibile pagare le somme sospese a partire dall'08.03.2020 dovute all'agente della riscossione mentre per lo stralcio delle partite non superiori a 5.000 euro si dovrà attendere il decreto attuativo del MEF.</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>ITALIA OGGI 29.05.2021</p>	<p>In merito alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, compresi quelli relativi alla detrazione del 110%, è stato affermato che il cessionario, sia esso soggetto terzo o istituto di credito, non deve temere sul recupero anche nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni.</p>

L'Agenzia interpreta



Rimborsi nel modello 730	PROVVEDIMENTO N. 125708 DEL 24/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha indicato quali sono gli indicatori che potrebbero far scattare il blocco dei rimborsi dei modelli 730/2021, come ad esempio un'eventuale situazione di rischio accertata negli scorsi anni.
Esente Iva la cessione del credito da superbonus 110%	INTERPELLO N. 369 DEL 24/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, conferma che la commissione pattuita tra le parti per la rivendita a terzi del credito d'imposta per superbonus 110%, è esente Iva.
Bonus locazioni per attività in territori colpiti da calamità	INTERPELLO N. 367 DEL 24/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che ai soggetti con attività ubicate nei territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, viene ugualmente riconosciuto il credito d'imposta sulle locazioni anche in assenza del requisito del calo di fatturato.
Regime forfetario e rapporto di lavoro dipendente	INTERPELLO N. 368 DEL 24/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito chiarimenti in merito alla causa di esclusione dal regime forfetario in presenza di redditi da lavoro dipendente. Nello specifico, la cessazione di lavoro di un dipendente che nel 2020 si era dimesso ma che aveva continuato il rapporto di lavoro fino al 2021 in conseguenza del periodo di preavviso, fa in modo che la verifica della soglia di 30.000 euro coincida con il momento in cui termina il periodo di preavviso.
Contributo a fondo perduto Covid-19	CIRCOLARE N. 5 DEL 14/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che ai fini del calcolo della riduzione del 30% del fatturato medio rispetto all'anno 2019, non rientrano nel calcolo i contributi a fondo perduto Covid-19 che sono stati erogati e percepiti per l'anno 2020.

Limiti alla compensazione dei crediti	INTERPELLO N. 336 DEL 12/05/2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che con riguardo alla compensazione orizzontale, il credito «vistato», per importi oltre 5.000 euro, vale dalla presentazione della dichiarazione annuale fino alla successiva e può, quindi, riguardare 2 anni solari diversi.
Oicr senza superbonus 110%, cessione dei crediti e sconto in fattura	INTERPELLO N. 372 DEL 25/05/2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che gli Oicr oltre ad essere esclusi dal superbonus lo sono anche dalla cessione dei crediti e dallo sconto in fattura per tutte le tipologie di detrazioni legate al mondo delle ristrutturazioni.
Spese rimborsate ai dipendenti non documentate	INTERPELLO N. 371 DEL 25/05/2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene che non si possa escludere dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente il costo relativo al traffico dati rimborsati da una società ai dipendenti, se non documentati. Per questo motivo rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti e sarà deducibile da parte della società ai fini Ires.
Somme attribuite da trust in eredità	INTERPELLO N. 351 DEL 18/05/2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che le somme che derivano da un trust statunitense e attribuite al beneficiario italiano deceduto non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto manca il presupposto della territorialità. Tuttavia, le somme concorrono a formare l'attivo ereditario e devono essere indicate nella base imponibile della dichiarazione di successione presentata dagli eredi.
Contributo a fondo perduto centri storici	INTERPELLO N. 373 DEL 25/05/2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ammette al beneficio del contributo a fondo perduto centri storici, le attività di servizio tour che hanno come luogo di partenza o arrivo uno dei comuni agevolati ai sensi del precedente art. 59 decreto agosto.

Imposte fisse
conferimento di
immobili

INTERPELLO
N. 376 DEL
25/05/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che durante il termine «alienazione», è possibile indicare anche gli apporti di immobili ai fondi immobiliari, come evidenziato dalla circolare n. 47/2003, che equipara i conferimenti immobiliari alle vendite immobiliari.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Aumento di capitale e cessione del diritto del socio a soggetti terzi</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 9460/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che il socio ha la facoltà di cedere il suo diritto di sottoscrizione a soggetti terzi non soci, in seguito alla delibera di aumento del capitale sociale di Srl, a condizione che non sia vietato dallo statuto.</p>
<p>Credito d'imposta per dividendi e convenzione Italia-Francia</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 13845/2021 N. 13846/2021 N. 13847/2021 N. 13848/2021</p>	<p>La Cassazione, con le seguenti ordinanze, ha modificato l'orientamento in tema di imposte sui dividendi azionari che vengono corrisposti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in Francia.</p>
<p>Liquidazione omessi versamenti</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 14102/2021</p>	<p>La Cassazione conferma la legittimità di una cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario, se si limita a richiedere somme già dichiarate dal contribuente, in quanto si tratta di liquidazione di omessi o tardivi versamenti. Per questo motivo, il Fisco può procedere direttamente con l'iscrizione a ruolo e al contribuente non spetta la riduzione a 1/3 delle sanzioni.</p>
<p>Abuso del diritto per acquisto e cessione di partecipazioni</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 12853/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che nel caso di acquisto-vendita lampo di partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, tra compagini che fanno riferimento agli stessi soggetti, scatta l'abuso del diritto.</p>
<p>Cumulo giuridico per dichiarazioni dei redditi in ritardo</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 14246/2021</p>	<p>La Cassazione ritiene possibile, con riguardo alle sanzioni per l'invio in ritardo delle dichiarazioni dei redditi da parte del commercialista, poter applicare il cumulo giuridico.</p>

<p>Prelevamenti bancari non giustificati e contribuente defunto</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 12545/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che anche al contribuente defunto, con effetti che si ripercuotono agli eredi, è possibile applicare la presunzione dei prelevamenti bancari non giustificati.</p>
<p>Reato di bancarotta per sindaci di società</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 20867/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che i sindaci non possono essere condannati per bancarotta solamente per l'omessa vigilanza. È necessario infatti riscontrare una partecipazione alla distrazione.</p>
<p>Presentazione tardiva dichiarazione integrativa</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 14873/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che non viene pregiudicata la richiesta di rimborso proposta dal contribuente in seguito ad una eventuale presentazione tardiva della dichiarazione integrativa a favore del contribuente.</p>
<p>Notifiche via PEC nel procedimento tributario</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 14874/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria vanno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario.</p>

In breve

Imposta di bollo sui registri contabili elettronici

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dei registri contabili con sistemi elettronici con l'interpello n. 346, specificando che il comma 4-quater dell'art. 7 del DL 357/94, come modificato dal DL 34/2019, consente di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi. L'imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l'art. 6 del DM 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell'art. 7 del DL 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

- risultati aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

L'istante avvalendosi di tale norma intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file “pdf”) e versare l'imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in “pdf”)”, utilizzando o il modello F23 con codice tributo “458T” oppure il modello F24 codice tributo “1552”.

Si ricorda che la norma citata è stata da poco oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021. In occasione partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ad adempimenti distinti seppure posti in continuità”, era stato precisato che l'introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica.

Era inoltre stato chiarito che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l'assolvimento dell'imposta di bollo a norma dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

L'Agenzia riconoscendo l'innovazione introdotta dall'art. 12-octies del DL 34/2019 che intervenendo sull'art. 7 comma 4-quater del DL 357/94 ha esteso l'operatività della norma dai soli registri IVA qualsiasi registro contabile. Con questa disposizione diventa possibile "derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva", adempimenti che di regola sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che sotto il profilo dell'imposta di bollo viene confermata la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo o tenuti in modalità informatica.

Nel caso di registri tenuti in maniera cartacea, l'imposta è:

- dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti ([art. 16](#) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72);
- assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. [92/2001](#), § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. [9/2002](#), § 8.2, e [64/2002](#));
- versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T".

Per quanto riguarda i registri tenuti in modalità informatica l'imposta di bollo è:

- dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l'anno (per "registrazione" si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. [161/2007](#));
- versata con modello F24 – codice tributo "2501" – in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 6 del DM 17 giugno 2014).

Il quadro LM dei contribuenti forfetari e dei contribuenti minimi

di Alberto De Stefani

Come noto, i contribuenti che applicano il regime di vantaggio o quello forfetario devono compilare nel modello Redditi PF il quadro LM.

I primi due riquadri del modello servono a quantificare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo realizzato nell'anno ma mentre i contribuenti in regime dei minimi determinano il reddito in modo analitico, i contribuenti forfetari applicano al reddito un coefficiente specifico di redditività in base all'attività esercitata.

Per i contribuenti forfetari, prima di giungere alla determinazione del reddito, occorre verificare una serie di requisiti:

- il non superamento della soglia limite di 65.000 euro di ricavi;
- aver sostenuto una spesa per lavoro dipendente inferiore a 20.000 euro;
- insussistenza delle cause ostative, modificate tra l'altro dalla L. 160/2019;
- per i primi 5 anni di attività il coefficiente per determinare l'imposta sostitutiva è 5% (15% in caso contrario).

I contributi a fondo perduto, così come gli alti importi erogati nell'anno a seguito dell'emergenza epidemiologica, devono essere riportati ai righi LM2, colonne 1 e 2 (forfetari) o LM33, colonne 1 e 2 (minimi). Si ricorda che tali importi non devono confluire tra i componenti positivi rilevanti in quanto non devono essere tassati. Oltre al quadro LM, inoltre, deve essere compilato anche il prospetto "Aiuti di Stato" all'interno del quadro RS.

Per i contribuenti forfetari inoltre, deve essere posta particolare attenzione ai compensi percepiti a titolo di diritto d'autore i quali, senza l'attività di lavoro autonomo svolta, non sarebbero stati percepiti. Aspetto questo chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/2019. I compensi vanno riportati nella colonna 4 di un rigo da LM22 a LM27 e devono essere considerati nel reddito imponibile a cui applicare l'imposta sostitutiva. Prima però occorre applicare a questi compensi un abbattimento forfetario del 25% (40% se soggetto con età inferiore ai 35 anni), ai sensi dell'articolo 54, comma 8 del TUIR.

Infine, l'ultima cosa da segnalare sui compensi percepiti a titolo di diritti d'autore è che essendo percepiti in regime forfetario non dovrebbero essere soggetti ad alcuna ritenuta. Tale aspetto è stato chiarito dall'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 517/2019 la quale ha ricordato l'esonero previsto dall'art. 1 comma 67 della L. 190/2014.

Nelle sezioni I e II dei righi LM7 o LM35 vanno poi indicati i contributi previdenziali versati nel 2020, illustrando il versamento complessivo e l'importo deducibile sulla base del reddito lordo. Nel caso in cui risultasse un'eccedenza di contributi, questa deve essere esposta nel rigo LM49 in quanto è possibile portarla in deduzione dal reddito complessivo IRPEF (rigo RP21) con la condizione che il soggetto sia titolare di altri redditi oltre a quelli derivanti dall'attività di impresa o lavoro autonomo.

L'interrogazione parlamentare n. 5-04241/2020 ha precisato che i contributi versati volontariamente per il riscatto degli anni di laurea non sono deducibili in quanto la legge considera solo quelli che devono essere versati obbligatoriamente. Restano esclusi dal calcolo delle deduzioni anche i premi INAIL versati, in quanto l'interpello Agenzia delle Entrate n. 913-780/2019 ha chiarito che devono trattarsi di contributi previdenziali.

Altro elemento in comune tra i due regimi è la deduzione delle perdite pregresse, che deve essere riportata ai righi LM9 e LM37. Tuttavia, solo le imprese minori in regime transitorio possono riportare il 60% delle perdite, nel regime forfetario. Diversamente, le perdite realizzate nei primi 3 anni di attività che non derivano dalle attività svolte in regime forfetario o dei minimi, possono essere portate in diminuzione del reddito nell'ordinario limite dell'80%.

La sezione IV del quadro LM, di esclusivo utilizzo dei contribuenti in regime di vantaggio, serve per indicare la perdita 2020, le perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti e le perdite riportabili senza limite realizzate nei primi tre anni di attività.

Infine, la terza sezione del quadro espone l'imposta sostitutiva a credito o a debito al netto di eventuali crediti d'imposta, eccedenze d'imposta ed acconti versati. Nel rigo LM41 e nel rigo RS40 vanno indicate le ritenute a titolo d'acconto erroneamente operate che possono essere portate in riduzione dell'imposta sostitutiva lorda. È necessario tuttavia che le ritenute vengano correttamente certificate dal sostituto d'imposta e che non sia stata presentata un'istanza di rimborso.

L'Approfondimento – 1

Gli interventi sugli immobili che danno diritto alle detrazioni – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con l'art. 1, commi 58 e 59 della Legge di Bilancio 2021 il Legislatore ha prorogato fino al 31.12.2021 le detrazioni:

- del 50% e del 65% sugli immobili sottoposti a interventi di: recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, “**bonus facciate**”, “**bonus mobil**”;
- del 36% relative al cosiddetto “**bonus verde**”.

Dopo aver esaminato la scorsa settimana gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica di seguito ci occuperemo:

- del “**bonus facciate**”;
- del “**bonus mobil**”;
- del “**bonus verde**”;
- della possibilità per il contribuente, introdotta dall'art. 121 del DL n. 34/2020, di poter optare per lo sconto in fattura/cessione del credito, relativamente alle spese per interventi sostenute fino al 31.12.2021.

IL “BONUS FACCIATE”

La detrazione IRPEF/IRES per il recupero o il restauro della facciata, cosiddetto “**bonus facciate**” è stata prorogata per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2021.

L'agevolazione in questione:

- riguarda tutte “**le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa**”;

- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo.

Come precisato nel documento di prassi n. 2/E/2020 e come riportato nella guida “**bonus facciate**”, redatta dall’Agenzia delle Entrate:

- **“la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:**

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²».

In buona sostanza l’edificio oggetto di intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente;

- sono agevolabili “**gli interventi:**
 - ✓ **di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;**
 - ✓ **su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;**
 - ✓ **sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.**

Ebbene, dalla lettura della norma emerge chiaramente la ratio del “**bonus facciate**”, ovvero incentivare gli interventi edilizi:

- finalizzati al decoro urbano;
- rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Per questi motivi, oltre agli interventi citati, risultano altresì agevolabili **“gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”**.

Da ultimo ricordiamo che nella agevolazione rientrano anche:

- i costi per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e richieste dalla tipologia dei lavori eseguiti. Si pensi in tal senso all'effettuazione di perizie e sopralluoghi o al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
- le ulteriori spese collegate alla realizzazione degli interventi. In particolare, fanno parte di questa categoria: le spese relative all'installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori, etc.

INTERVENTI ESCLUSI DAL “BONUS FACCIATE”

Restano esclusi dal “**bonus facciate**”:

- tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C¹, D², E³ ed F⁴;

¹ Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B).

² Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

³ Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

⁴ Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

- gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, escluse quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- ***“le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”.***

GLI INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO O CHE INTERESSANO OLTRE IL 10% DELL'INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

Per poter beneficiare del **“bonus facciate”** in presenza di lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio è necessario soddisfare:

- i requisiti del DM del 26.6.2015. Decreto ministeriale che nel rispetto dei requisiti ex art. 4, comma 1 del Dlgs n. 195/2005⁵ ***“definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari”***;

⁵ L'art. 4, comma 1 del Dlgs n. 192/2005 afferma che: “1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più DPR, sono definiti:

- a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici;
- c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali che devono risultare inferiori a quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del DM 11.3.2008⁶.

In merito al calcolo della percentuale, fissata nella misura del 10% dell'intonaco, l'Amministrazione Finanziaria nella citata circolare n. 2/E/2020 ha precisato, inoltre, che detto calcolo **“ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno”**.

Segnaliamo, infine, che in assenza dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 3 del Dlgs n. 192/2005⁷ sono previsti dei casi di esclusione dall'agevolazione **“bonus facciate”**. In tal senso si fa riferimento agli edifici rientranti nel campo di applicazione dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs n. 42/2004⁸.

⁶ In tal senso si faccia riferimento all'art. 3 del D.I. del 6.8.2020 che stabilisce che “1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruiti negli anni precedenti”.

⁷ L'art. 3, comma 3 del Dlgs n. 192/2005 stabilisce che: “Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Dlgs n. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

⁸ L'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs n. 42/2002 prevede che: “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.

IL “BONUS MOBILI”

È riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero, a tutti quei contribuenti che successivamente al 1.1.2020 beneficiano della detrazione ex art. 16-bis del TUIR per:

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
- interventi di ricostruzione e ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto entro 18 mesi di un fabbricato interamente oggetto di restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia venduto da impresa di costruzione o ristrutturazione;
- interventi di manutenzione detraibili sulle parti comuni di edifici residenziali.

L’agevolazione in questione, meglio conosciuta come “**bonus mobili**”, spetta anche per le manutenzioni sulle “**parti comuni**”, a patto che gli interventi interessino le “**parti comuni**” di un edificio residenziale. Si pensi in tal senso alle guardiole o all’appartamento del portiere. Occorre precisare, però, che al verificarsi di una simile ipotesi le detrazioni spetteranno ai condòmini solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le “**parti comuni**” e non se i beni sono stati acquistati per arredare le proprie abitazioni.

Aggiungiamo, inoltre, che per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF:

- spetta nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo;
- entro il limite di € 16.000.

Ed è proprio l’incremento della soglia da € 10.000 a € 16.000 la novità rispetto al passato. Una novità che consente ad un contribuente che ha iniziato un lavoro edilizio successivamente al 1.1.2020, sostenendo nel 2020 spese per arredi per un valore di € 10.000, di effettuare fino al 31.12.2021 ulteriori spese detraibili per mobili e grandi elettrodomestici per € 6.000.

Ricordiamo, infine, che:


- per poter fruire del “**bonus mobili**”:

- ✓ l'intervento di manutenzione propedeutico alla detrazione deve essere iniziato successivamente al 1.1.2020;
- ✓ la data di inizio lavori deve essere antecedente a quella dell'acquisto dei mobili. Non è necessario, invece, che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione;
- tra le spese agevolabili rientrano anche il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.


Di seguito una tabella di riepilogo.

Limite di spesa pari a € 16.000

Lavori di recupero iniziati o realizzati nel 2019



Lavori di recupero iniziati o realizzati nel 2020



IL "BONUS VERDE"

Oltre alle agevolazioni appena esaminate viene prorogato fino al 31.12.2021 anche il "**bonus verde**". Trattasi di una agevolazione fiscale che consente di beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari e relative pertinenze e recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi nei giardini di pertinenza;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

Nella detrazione "**bonus verde**" rientrano pure gli interventi straordinari di sistemazione a verde aventi ad oggetto:

- la fornitura e messa a mora di piante e arbusti;
- la creazione dell'area verde;
- la radicale trasformazione del giardino preesistente.

Rileviamo, inoltre, che:

- possono godere del “**bonus verde**” gli stessi soggetti che, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, hanno diritto alla detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 36% fino ad un ammontare massimo di spesa non superiore a € 5.000 per ciascuna unità abitativa;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo;
- tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

IL “BONUS VERDE” PER INTERVENTI EFFETTUATI SULLE “PARTI COMUNI”

Rientrano nel “**bonus verde**” le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117⁹ e 1117-bis¹⁰ del Codice civile, per un importo massimo di 5.000, riferito a ciascuna unità immobiliare abitativa. Per questi motivi non possono usufruire della detrazione pro-quota gli uffici o i negozi che fanno parte del condominio.

⁹ L'art. 1117 del c.c. prevede che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

¹⁰ L'art. 1117-bis del c.c. stabilisce che: “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117”.

PIANTE IN VASI MOBILI

La detrazione “**bonus verde**” spetta per l’acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili, a patto, però, che la spesa rientri all’interno di un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale.

ESCLUSIONI DAL “BONUS VERDE”

L’agevolazione “**bonus verde**” non spetta per:

- le spese di conservazione del verde esistente;
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia, effettuati dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo.

LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO

Per poter beneficiare più rapidamente dell’importo delle detrazioni IRPEF/IRES il Legislatore all’art. 121 del DL n. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità. In particolare, al 1 comma del citato art. 121 è stato previsto che “***I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:***

- a) per un contributo, sotto forma di sconto su corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;***
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari’.***

Con successiva Risoluzione n. 83/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti effettuati. A tal

riguardo si ricorda che la compensazione tramite F24 può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e nel caso di cessione del credito solo a seguito dell'avvenuta accettazione sul cassetto fiscale da parte dei cessionari.

Osserviamo, inoltre, che i crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno eseguito gli interventi, ovvero dai cessionari sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
- spettano con la stessa ripartizione applicata alla detrazione spettante al beneficiario iniziale, ovvero in 5 o 10 rate annuali di pari importo.

Ricordiamo, infine, che non è possibile optare per lo sconto in fattura/cessione del credito per il **"bonus verde"**. Pertanto, in presenza di **"bonus verde"** il contribuente potrà fruire solo della detrazione IRPEF decennale nella dichiarazione dei redditi.



Nelle sottostanti tabelle riportiamo i nuovi codici tributo e una breve sintesi dello sconto in fattura/cessione del credito.

I codici tributo per lo sconto in fattura/cessione del credito	
Codice tributo "6921" denominato "superbonus art. 119 del DL 34/2020"	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020
Codice tributo "6922" denominato "ecobonus art. 14 del DL n. 63/2013 e impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR"	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020
Codice tributo "6923" denominato "sismabonus art. 16 del DL n. 63/2013"	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020
Codice tributo "6924" denominato "colonnine ricarica art. 16-ter del DL n. 63/2013"	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020

Codice tributo “ 6925 ” denominato “ bonus facciate art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019 ”	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020
Codice tributo “ 6926 ” denominato “ recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR ”	utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 del DL n. 34/2020

Opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito

L’opzione deve essere presentata telematicamente entro il 16.3.2022



SCHEMA DI RIEPILOGO

- Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici effettuati nel corso del 2021 devono fare riferimento al D.I. del 6.8.2020. Decreto che ha fissato i requisiti tecnici e le soglie massime di spesa agevolabile per fruire delle detrazioni ex art. 14 del DL n. 63/2013. Si ricorda che i portali Enea per gli interventi conclusi nel 2021 sono già stati pubblicati.
- Gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1.1.2020 consentono di beneficiare del nuovo limite di spesa per il “**bonus mobili**” pari a € 16.000. Il nuovo limite è valido per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2021.

- Dal 2021 tutti gli interventi edilizi, eccetto il “**bonus verde**” consentono al contribuente di optare, alternativamente alla fruizione della detrazione, per:
 - ✓ lo sconto in fattura in accordo con i fornitori;
 - ✓ la cessione del credito corrispondente all’importo originario della detrazione, anche a istituti di credito o altri intermediari finanziari.
- La risoluzione n. 83/E/2020 ha istituito i codici tributo per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti di imposta oggetto di sconto/cessione. Si ricorda che è possibile compensare utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e nel caso di cessione del credito solo a seguito dell’avvenuta accettazione sul cassetto fiscale da parte dei cessionari.
- Attualmente gli interventi ordinari, diversi dal superbonus del 110% possono essere oggetto di sconto in fattura/cessione del credito solo per le spese sostenute entro il 31.12.2021.

L'Approfondimento – 2

Conversione del Decreto Sostegni

di Francesco Costa

Il DL 41/2020, conosciuto come “Decreto Sostegni” ha concluso il suo iter parlamentare con la conversione avvenuta con la Legge 21/5/2021, n. 69 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 di pari data.

Nel contempo, in data 14/5/2021 l'Agenzia delle Entrate, a mezzo della circolare n. 5/E, ha fornito risposta ai Contribuenti di tutta una serie di dubbi principalmente legati dal fondo perduto individuato dallo stesso DL 41/2021.

Con questo intervento andiamo ad analizzare sia le modifiche introdotte dalla conversione in legge che le risposte ai quesiti della circolare n. 5.

Irap

Lo scorso anno, l'articolo 24 del decreto rilancio aveva previsto la non debenza del saldo e del primo acconto IRAP per taluni soggetti. I vari interventi a sostegno delle attività economiche erano ricondotti alle regole sugli “aiuti di stato” le quali prevedono dei limiti massimi di agevolazione.

Coloro i quali avessero sfiorato il limite degli aiuti di stato fruibili dovevano restituirli. Il Legislatore aveva concesso una sanatoria il cui ultimo termine per il versamento era il 30/4/2021.

Con la conversione in legge del DL 41, il Legislatore ha spostato dal 30 aprile al 30/9/2021 il termine per regolarizzare in maniera agevolata senza la debenza di sanzioni ed interessi.

Compensazione cartelle

L'articolo 12, comma 7-bis, del DL 145/2013 e il DM 24/9/2014 prevedevano la possibilità di compensare crediti certi ed esigibili vantati dalla Pubblica Amministrazione, i debiti

esattoriali del medesimo soggetto. Tale opportunità scaduta lo scorso anno è stata estesa a tutto il 2021.

Ampliamento fondo perduto

Le norme sul contributo a fondo perduto legavano le regole di quantificazione anche alla data di apertura della partita IVA. Tale meccanismo andava a penalizzare tutti quei soggetti che avevano aperto la partita IVA nel 2018, ma iniziato materialmente la loro attività nel 2019. Si generava quindi una disparità di trattamento tra coloro che avevano iniziato l'attività con l'apertura della partita IVA nel 2019 rispetto a coloro che avevano aperto la partita IVA a fine 2018 e comunicato il materiale inizio dell'attività nel 2019.

Con la legge di conversione viene previsto un contributo massimo di € 1.000 per il 2021, per soggetti esercenti attività d'impresa che avevano attivato la partita IVA dal 1/1/2018 al 31/12/2018, ma avevano iniziato la loro attività comunicandola in CCIAA nel 2019.

Devono però essere rispettati gli altri requisiti e cioè:

- ricavi del 2019 non superiori a 10 milioni;
- non aver cessato la partita IVA al 23/3/2021;
- avere la residenza o lo stabilimento della propria attività in Italia.

Si dovrà comunque attendere un apposito DM che stabilirà le modalità e termini per la richiesta del contributo.

È stato inoltre statuito che tutti i contributi a fondo perduto NON possano essere pignorati.

Rivalutazione dei beni d'impresa

È inserito il comma 4/bis all'articolo 110 del DL 104/2020, il quale prevede che la possibilità anche per il 2021 di rivalutare i beni d'impresa non rivalutati nel 2020.

Va ricordato che la nuova previsione esclude la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione e la rilevanza a fini fiscali della rivalutazione.

In sostanza, nel 2021 è possibile effettuare la rivalutazione dei beni non rivalutati nel 2020 riconoscendone efficacia solamente civilistica.

Interventi a favore dei comprensori sciistici

Vari sono gli interventi a favore degli operatori economici che svolgono la propria attività nei comprensori turistici. In particolare:

- Esercenti attività di impianti di risalita a fune: è introdotto un contributo pari al 70% della media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019;
- Maestri di sci iscritti negli appositi albi: è stanziato una somma di 40 milioni di euro complessivi da distribuire da parte delle Regioni e province autonome a seguito di DM del Ministero turismo e dell'Economia. Saranno gli Enti locali a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi. Questo contributo non è cumulabile con le indennità dell'art. 10 (lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
- Imprese turistiche: viene stanziato un capito di bilancio di 230 milioni di euro da attribuire alle imprese turistiche situate nei comprensori sciistici. Appositi provvedimenti stabiliranno le modalità di attribuzione.

Si ricorda che questi contributi rientrano nel regime degli aiuti di stato.

Esenzione IMU

È stata prevista l'esenzione della prima rata IMU 2021 ai soggetti che:

- hanno avuto nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- hanno registrato un calo del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Per poter fruire dell'esenzione della prima rata è necessario che gli imprenditori siano oltre che possessori degli immobili anche gestori di attività all'interno degli stessi.

Canoni locazione non riscossi

L'annosa problematica dell'assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione non riscossi aveva visto nel 2020 una parziale risoluzione. Infatti era previsto che non sarebbero stati da assoggettare ad imposizione i canoni non riscossi in presenza di una comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o di una ingiunzione di pagamento.

Ciò era possibile solamente per i contratti di locazione stipulati a partire dal 1/1/2020.

La modifica apportata all'articolo 3 del DL 30/4/2019, n. 34 viene sostanzialmente previsto che i canoni di locazione non percepiti a partire dal 1/1/2020 non concorrono a calcolo delle imposte in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento. Regola che ora vige anche per i contratti stipulati prima del 2020.

Preu

In tema di termini di versamento del saldo del prelievo unico erariale (PREU) e del canone concessorio del 5° bimestre 2020 si è visto rimodulare le date di pagamento come segue:

- la 4^a rata del 30/4/2021 è prorogata al 29/10/2021;
- la 5^a rata del 31/5/2021 è prorogata al 30/11/2021;
- la 6^a rata del 30/6/2021 è prorogata al 15/12/2021.

Contributo per assegno di mantenimento

La crisi economica ha visto un intervento a favore dei genitori separati o divorziati che a causa COVID hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa. Ciò al fine di garantire la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento. I soggetti interessati potranno ricevere un importo fino a 800 euro mensili. Per l'attuazione si dovrà attendere un apposito decreto.

Rivalutazione alberghi

È stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6/bis, del DL 23/2020, in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni da parte di imprese alberghiere e termali. La rivalutazione può riguardare «anche gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d'azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.»

Nell'affitto d'azienda la rivalutazione è possibile solo se le quote di ammortamento sono dedotte dal Concedente.

Si rammenta che non sono rivalutabili gli immobili merce.

Professionisti con Covid

Finalmente una mezza norma di civiltà verso i professionisti che sono il motore della macchina amministrativa e che, con il loro lavoro, garantiscono la corretta effettuazione degli adempimenti dei contribuenti oltre all'attività di pagamento delle imposte. Dalla entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità a causa Covid, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, il termine è sospeso, a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Dalla formulazione della norma si pone l'attenzione sull'onere probatorio della

data del mandato in quanto, sicuramente (conoscendo l’Agenzia delle Entrate) sarà richiesta una data certa che potrebbe materializzarsi con una PEC, una raccomandata o con la firma digitale del documento.

Si ricorda che il certificato medico attestante la decorrenza, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata A.R. o PEC agli Uffici della PA che sarebbero stati destinatari degli atti, documenti, istanze o pagamenti.

Infine, gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati anzidetti.

In buona sostanza, l’adempimento va eseguito entro 37 giorni dalle dimissioni o ultimazione della quarantena.

Plateatici

È stata estesa dal 30/6/2021 al 31/12/2021 l’esonero dal pagamento del canone per l’utilizzo dei plateatici da parte dei pubblici esercizi e dei commercianti su aree pubbliche.

Risposte ai quesiti

Si riporta in maniera sintetica le risposte fornite ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/5/2021, n. 5/E

Liquidazione società	<p>È stato chiesto se ad una Società messa in liquidazione a luglio 2020 spetta il contributo e come calcolare il fatturato medio mensile. L’Agenzia per quanto attiene la spettanza dei contributi evidenzia i due casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidazione <u>già avviata al 31/1/2020</u>: non spetta il fondo perduto 2. Liquidazione <u>avviata dopo il 31/1/2020</u>: si spetta il contributo <p>Circa la modalità di calcolo del fatturato medio mensile 2020 ed i ricavi di riferimento, ricorda che:</p>
----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • I ricavi saranno quelli del 2019 • Il fatturato medio mensile si calcola dividendo il fatturato 2020 per i 12 mesi del 2020
Promotori finanziari	<p>Viene chiesto se ai promotori finanziari spetta il contributo?</p> <p>L'Agenzia risponde affermativamente in quanto essi non appartengono alla categoria degli intermediari finanziari come definiti dal D.Lgs. 446/1997.</p>
Da snc a ditta individuale	<p>Nel caso di una ditta individuale derivante da trasformazione di S.n.c., avvenuta a gennaio 2020, che ha presentato domanda di contributo ma ha ricevuto lo «scarto» con motivazione «importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020», viene chiesto cosa fare.</p> <p>L'agenzia ricorda di presentare istanza di autotutela così come precisato dalla RM 65/E/2020.</p>
Ricavi e fatturato	<p>Viene chiesto se i contributi percepiti nel 2020 rientrano nel novero dei ricavi/compensi e del fatturato.</p> <p>L'Agenzia ricorda che, anche se i contributi sono annoverati fra i «contributi in conto esercizio», essi hanno natura eccezionale e quindi NON vanno annoverati, ai fini dei calcoli del Fondo perduto DL Sostegni, né fra i ricavi né nel fatturato.</p>
Forfettari	<p>È stato chiesto se per i forfettari, si può guardare il quadro LM per quantificare il fatturato 2019 e 2020.</p> <p>Viene risposto che si deve prendere in considerazione i documenti (fatture e corrispettivi) e non i dati esposti nel quadro LM.</p>
Fatturato di riferimento	<p>Un soggetto che adotta il regime IVA per cassa può utilizzare il dato del rivo VE50 della dichiarazione IVA?</p> <p>L'Agenzia nega tale possibilità in quanto va preso a riferimento la data di effettuazione dell'operazione e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data fattura per quelle immediate; • la data del DDT per le fatture differite;

	<ul style="list-style-type: none"> • la data del corrispettivo.
Fatturato	<p>È chiesto se le anticipazioni di cui all'articolo 15, DPR 633/1972, vanno computate nel fatturato.</p> <p>L'Agenzia ricorda che sono escluse dal calcolo del fatturato le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate.</p> <p>I rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio, ecc., addebitate in fattura al cliente, invece, rientrano nel fatturato.</p> <p>Anche l'imposta di bollo di 2 euro rientra nel calcolo del fatturato.</p> <p>In sostanza, se la spesa era intestata al cliente e viene addebitata a sensi articolo 15, e non rientra; se il documento di spesa è intestato al professionista o all'impresa e l'importo viene addebitato al cliente, rientra nel novero del fatturato.</p>
Fatturato	<p>È stato chiesto se il contributo integrativo 4% addebitato in fattura va considerato nel fatturato.</p> <p>L'Agenzia precisa che, siccome il contributo integrativo è imponibile IVA tale importo rientra nel calcolo del fatturato.</p> <p>Il contributo integrativo alle casse non è considerato compenso per il calcolo dei 5 milioni dei compensi.</p>
Fatturato	<p>È stato chiesto se l'indennità di maternità va considerato nel calcolo del fatturato.</p> <p>L'Agenzia precisa che tali somme non partecipano alla determinazione né dei ricavi né del fatturato.</p>
Fatturato	<p>Domanda: le somme fatturate per assegnazione ai soci o estromissione dei beni rientrano nel fatturato?</p> <p>Risposta: non rientrano in quanto sono parificate a distribuzione in natura del patrimonio dell'azienda.</p> <p>Diversamente le altre cessioni di beni strumentali rientrano nel</p>

	fatturato.
Fatturato	<p>Domanda: le cessioni di terreni e annessi fabbricati rurali dove non è emessa fattura in quanto operazione fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. c, DPR 633/1972), rientrano nel calcolo del fatturato?</p> <p>Risposta: sì, vanno ricomprese nel fatturato in quanto producono altri componenti di reddito.</p>
Fatturato	<p>Per quanto riguarda le agenzie viaggio è stato chiesto se le prestazioni effettuate si considerano con riferimento alla data di incasso integrale del corrispettivo o la data di partenza o inizio del soggiorno se antecedente?</p> <p>L'Agenzia precisa che non rileva la data di pagamento di acconti, ma il pagamento dell'intero corrispettivo e comunque la data di inizio del viaggio o del soggiorno.</p>
Fatturato	<p>È stato chiesto se gli Enti del terzo settore devono considerare anche i corrispettivi per attività istituzionali?</p> <p>L'Agenzia precisa che i corrispettivi che sono fiscalmente decommercializzati (art. 148, co. 3, Tuir) non vanno considerati per il calcolo dei ricavi o del fatturato per il fondo perduto.</p>
Ricavi e fatturato	<p>Domanda: distributori di carburante, come calcolano i ricavi?</p> <p>L'Agenzia ricorda che i ricavi si determinano al netto del prezzo pagato al fornitore, per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distributori di carburanti; • rivendita libri, giornali e periodici; • rivendita di tabacchi e generi monopolio. <p>Diversamente, il calcolo del fatturato considera l'importo delle operazioni soggette ad IVA, cui vanno sommati gli aggi delle cessioni di tabacchi, giornali e riviste.</p>
Ricavi e limiti accesso ai	Domanda: i forfettari devono considerare i contributi a fondo perduto ai

regimi	<p>fini della determinazione della soglia di € 65.000 dei ricavi/compensi?</p> <p>L'Agenzia afferma che, trattandosi di contributi eccezionali, essi non rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né ai fini della soglia di € 65.000; • né per la soglia di ricavi per la contabilità semplificata.
--------	--

L'Approfondimento – 3

Fondo perduto nel “Sostegni-bis”

di Gianfranco Costa

Il 25 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'atteso DL 73, denominato “Sostegni-bis”. Vediamo con questo contributo di analizzarne le principali novità che ha introdotto.

Fondo perduto

Con l'articolo 1 del Sostegni-bis viene prevista l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un ulteriore contributo a fondo perduto. Ulteriore in quanto si aggiunge a quello eventualmente già erogato secondo le previsioni del DL 41/2021 (decreto sostegni).

Entrando nel dettaglio, però notiamo che ci sono tre diverse modalità di determinazione, che andiamo ad analizzare.

Contributo automatico

I primi tre commi delineano i soggetti che possono fruire del contributo automatico del medesimo importo di quello percepito (o in fase di percezione) stabilito dal decreto sostegni. Nello specifico ne sono interessati i soggetti:

- con partita IVA attiva al 26/5/2021;
- che hanno presentato domanda entro il 28/5/2021 ed ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.

Chiaramente non si deve aver restituito il precedente contributo ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Ricordiamo che erano annoverati fra gli aventi diritto del contributo del DL 41/2021:

- essere titolari di partita IVA;

- essere residenti o stabiliti in Italia;
- esercitare attività d'impresa o di lavoro autonomo o essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR;
- avere ricavi ex articolo 85, comma 1, lett. a) e b), o compensi ex articolo 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il "nuovo" contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
 - automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:
 - è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

ovvero

 - è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

Praticamente, i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato e dei corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico un'ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo, senza necessità di inoltrare una nuova domanda.

Contributo alternativo

Con i commi da 5 a 15 del Decreto 73/2021, viene introdotto un contributo a fondo perduto così detto "alternativo" in quanto individua un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

L'ulteriore particolarità è data dal fatto che questo contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Destinatari

Il fondo perduto "alternativo" spetta ai titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Non essendovi alcuna preclusione normativa il contributo spetta anche ai contribuenti forfetari ed ai contribuenti minimi.

Diversamente, il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari o alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. Si rammenta che la CM 5/E/2021 ha precisato che non sono ricompresi nell'esclusione i promotori finanziari, i quali hanno quindi diritto a fruire del contributo.

Condizioni di accesso

Per fruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- i ricavi o i compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto non devono essere superiori a 10 milioni di euro. Per i soggetti con esercizio solare parliamo del periodo d'imposta 2019;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

la sostanziale differenza rispetto alla previsione generale è il periodo di riferimento per il calo del fatturato.

Ricordiamo che la verifica del limite di ricavi o compensi 2019 del 2019 potrà essere eseguita considerando le istruzioni già emanate dall'Agenzia delle Entrate per il fondo perduto del decreto Sostegni che conteneva le seguenti precisazioni:

- in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività;
- i soggetti titolari di reddito agrario o le attività agricole connesse (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) in luogo dei ricavi si deve fare riferimento al volume d'affari (rigo VE50 mod. IVA 2020). Se il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA può essere considerato il fatturato o i corrispettivi del 2019. Qualora lo stesso oltre all'attività agricola eserciti altre attività commerciali o lavoro autonomo, si sarà obbligati sempre a fare la somma di tutte le attività;
- in presenza di attività proseguita da un erede che è subentrato nel 2019 i ricavi terranno conto sia di quelli dell'erede che di quelli del de-cuius;
- i contribuenti forfetari considerano i dati riportati nel quadro LM del mod. REDDITI e, in particolare, a colonna 3 dei rigi da LM22 a LM27.

La tabella sottostante indica i rigi della dichiarazione dalla quale ricavare il dato riferito ai ricavi.

Dove ricavare i ricavi/compensi 2019			
Modello	Ricavi/compensi	Regime	Rigo
Redditi PF	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col.3
	Ricavi/compensi	Regime DL 98/2011	LM2
Redditi SP	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2

Redditi SC	Ricavi		RS107
Redditi ENC	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Forfettario art. 145 Tuir	RG4, col 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

La riduzione del fatturato

Abbiamo già anticipato che il contributo a fondo perduto “alternativo” permette una verifica del calo del fatturato medio mensile considerando un arco temporale diverso rispetto a quello individuato dal decreto Sostegni. Infatti il confronto dovrà essere eseguito con il fatturato medio mensile del periodo dal 1/4/2020 al 31/3/2021 con quello del periodo dal 1/4/2019 al 31/3/2020. È necessario un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile del periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 rispetto al precedente.

Vediamo i seguenti esempi:

Fatturato medio mensile		30% del fatturato medio mensile 1/4/2019 – 21/3/2020	Riduzione del fatturato medio mensile	Spettanza contributo
1/4/2019 – 31/3/2020	1/4/2020 - 31/3/2021			
200.000	135.000	60.00	65.000	SI
150.000	110.000	45.000	40.000	NO

Rammentiamo che la determinazione del fatturato deve essere effettuata considerando il momento di effettuazione delle operazioni, così come definito dall’articolo 6 della normativa IVA.

A tal fine giova richiamare i documenti di prassi dell'Agenzia ed in particolare le circolari 22/E/2020, e 5/E/2021 oltre alle istruzioni del precedente modello di richiesta del contributo i quali ricordano che nel calcolo del fatturato:

- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.4 ed il 31.3 degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle note variazione di cui all'articolo 26, DPR 633/72 con data compresa nel periodo di monitoraggio;
- i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di cui all'articolo 22, DPR 633/72 devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel periodo sopra descritto;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Ricordiamo la precisazione della CM 5/E/2021 che esclude dal novero i beni assegnati ai soci;
- nel caso di ventilazione ovvero operazioni effettuate con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggi, per le quali risulta "difficoltoso" il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l'importo può essere riportato al lordo IVA;
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate o dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Calcolo del contributo

Abbiamo appena analizzato la verifica del calo minimo necessario del fatturato medio mensile per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Ora, stabilita la spettanza del contributo si tratta di quantificare il contributo stesso. Per fare ciò dobbiamo sottrarre dal fatturato medio mensile del primo periodo (1/4/2019 – 31/3/2020) il fatturato medio mensile del secondo periodo (1/4/2020 – 31/3/2021), ottenendo così la base di commisurazione del Fondo perduto.

Ricordiamo che il Legislatore ha stabilito che il contributo erogabile non può essere superiore a 150.000 euro.

Detto ciò, va evidenziato che il legislatore ha identificato due situazioni:

1. soggetti che hanno già percepito il contributo da DL 41/2021;
2. soggetti che non hanno percepito il precedente contributo.

La sostanziale differenza fra le due situazioni sta nel fatto che il Legislatore ha approvato aliquote diverse di determinazione del contributo.

Per i soggetti che hanno già percepito il contributo del decreto Sostegni (DL 41/2021), alla differenza del fatturato e dei corrispettivi medi si deve applicare la percentuale ricavabile dalla seguente tabella:

Ricavi o compensi 2019 (2° periodo d'imposta precedente)	% applicabile
con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 100.000;	60%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;	50%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;	40%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000;	30%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000.	20%

A questo punto si dovrà confrontare l'ammontare del contributo teoricamente spettante con quello già percepito con il DL 41/2021.

Se il nuovo contributo è superiore a quello già percepito si avrà diritto a richiedere la differenza: qualora il contributo spettante a mente del DL 41/2021 fosse superiore al contributo alternativo, non si avrà diritto ad alcuna integrazione.

Contributo spettante da DL 41/2021	Contributo "alternativo" da DL 73/2021	Ammontare di maggior contributo spettante
5.000	7.000	2.000
6.000	5.500	zero

Vediamo ora di analizzare la situazione dei soggetti che non hanno percepito il contributo del DL 41/2021.

Come anticipato per questi soggetti il Legislatore ha individuato una percentuale diversa di contributo, riepilogata nella seguente tabella:

Ricavi o compensi 2019 (2° periodo d'imposta precedente)	% applicabile
con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 100.000;	90%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;	70%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;	50%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000;	40%
con ricavi o compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000.	30%

Per quanto riguarda la modalità di calcolo del contributo spettante non v'è differenza rispetto al precedente contributo.

Fatturato medio mensile		30% fatturato medio mensile 1/4/2019 – 21/3/2020	Riduzione del fatturato medio mensile	Spettanza contributo	Ricavi 2019	Importo del contributo
1/4/2019 – 31/3/2020	1/4/2020 - 31/3/2021					
200.000	135.000	60.00	65.000	SI	300.000	45.500 (65.000 * 70%)

Come già previsto per il contributo a fondo perduto del DL 41/2021, anche il nuovo fondo perduto può essere fruito, alternativamente:

- con accredito da parte dell'Agenzia delle Entrate sul proprio conto corrente bancario o postale;
- come credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 utilizzando esclusivamente Fisconline o Entratel.

Si ricorda altresì che la scelta fra le due modalità è irrevocabile e riguarda l'intero contributo. Non si può, cioè, utilizzare una parte in compensazione ed un'altra parte con accredito sul conto corrente.

Da ultimo ricordiamo che in caso di opzione per beneficiare del credito d'imposta, non operano i limiti di:

- 700.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti, individuata dall'articolo 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'articolo 22, DL 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, a sensi dell'articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'articolo 31, DL 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Contributo per soggetti con peggioramento economico

Terza ed ultima situazione riguarda i soggetti, individuati nei commi da 16 a 24 del medesimo articolo 1, che hanno visto un peggioramento del reddito dal periodo 2019 rispetto al 2020.

Questa nuova fattispecie, però, deve essere ancora autorizzata dalla Commissione UE.

Analizziamo comunque le previsioni.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti che sono titolari di partita IVA e che sono residenti in Italia, che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir.

Ne sono esclusi:

- coloro la cui partita IVA risulti non attiva al 26/5/2021;
- gli Enti pubblici individuati dall'articolo 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione dei cui all'articolo 162/bis del Tuir.

Condizioni d'accesso

Vediamo ora di capire quali sono le condizioni per accedere al contributo. Il Legislatore ne ha individuate due:

i ricavi o i compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore

- del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), non devono essere superiori a 10 milioni di euro;
- presenza di un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Il contributo

Anche per la quantificazione del contributo si dovrà attendere un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale individuerà una specifica percentuale da applicare al differenziale di reddito.

Tale differenza va considerata, però, al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'articolo 25, DL 34/2020, "Decreto Rilancio";
- agli articoli 59 e 60, DL 104/2020, "Decreto Agosto";
- agli articoli 1, 1-bis e 1-ter, DL 137/2020, "Decreto Ristori";
- all'articolo 2, DL 172/2020, "Decreto Natale";
- all'articolo 1, DL 41/2021, "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, "Decreto Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto non può comunque essere superiore a € 150.000

Reddito 2019	Meno
Reddito 2020	Meno
Contributi a fondo perduto percepiti	Uguale
Base di calcolo del nuovo contributo	

L'istanza

Anche in questo caso sarà necessario presentare una apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, che:

- dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- potrà essere presentata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato con delega al cassetto fiscale.

Requisito essenziale per fruire di questo contributo a fondo perduto è che la dichiarazione dei redditi del periodo in corso al 31/12/2020 (per i solari, Redditi 2021, periodo d'imposta 2020) sia presentata entro il 10/9/2021.

Fruizione del contributo

Le modalità di fruizione di questo contributo a fondo perduto sono le medesime previste per gli altri e cioè:

- accredito sul conto corrente bancario o postale del contribuente;
- mediante un credito d'imposta da utilizzare in compensazione. L'opzione per questa modalità è irrevocabile e va effettuata per tutto l'importo.

Anche per questo contributo valgono le deroghe ai limiti di compensabilità dei crediti sopra descritte.

Altri aspetti

Analogamente agli altri contributi a fondo perduto, anche quelli appena descritti:

- non sono tassati ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109 (comma 5) del Tuir.

A questi contributi, inoltre, si applicano le previsioni già individuate per i precedenti in tema verifica della spettanza, di regime sanzionatorio e di recupero dei contributi indebitamente fruiti.

L'angolo informatico

Compilazione dei modelli ministeriali mediante web application

di Daniele Ziantoni

Nei precedenti articoli abbiamo fatto un'introduzione ai programmi forniti dal fisco per adempiere agli obblighi comunicativi.

Abbiamo anche spiegato che sta cambiando la metodologia di gestione del software passando da programmi installati su pc (stand-alone) a programmi utilizzabili direttamente all'interno del sito ministeriale.

In questo articolo andremo ad analizzare alcuni di questi programmi che già sono utilizzabili, mettendo in evidenza le loro caratteristiche.

Dove sono disponibili queste web application?

Le web application sono disponibili all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, in quanto come detto negli articoli precedenti raggruppano nell'invio, la creazione del modello telematico, l'associazione all'intermediario e la firma con il pin. Pertanto la fase di autenticazione avviene già con l'accesso all'area riservata del fisco.

I programmi, a seconda di quello che deve essere comunicato sono presenti in diverse sezioni.

1. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata;
2. Menù di sx, "servizi per";
3. Nel menù di sx cliccare tra le varie scelte;
4. Ad esempio per i versamenti F24 aprire la scelta "pagare";
5. Per l'opzione cessione del credito "comunicare"
6. Per i modelli RLI "registrare contratti di locazione"

Come possiamo vedere, nella sezione "comunicare" sono presenti diverse opzioni, noi ne tratteremo solo come esempio e quella che a nostro avviso sarà la più utilizzata.

Iniziamo con il programma per la compilazione dei modelli RLI.

Di questo programma esiste sia la versione stand-alone installabile su pc sia la versione web.

Ovviamente la versione installabile su pc non si collega direttamente ai sistemi dell'agenzia delle entrate né consente di inviare direttamente il file al sistema del fisco ma costringe a tutta una serie di passaggi, quali la creazione del file telematico e la sua trasmissione mediante DT.

La versione web invece, a parere di chi scrive offre maggiori funzionalità:

- Per prima cosa è sempre aggiornata quindi in caso di errori di software non si è costretti all'installazione dell'aggiornamento;
- Non costringe ad usare un unico PC, ma è sempre disponibile su qualsiasi dispositivo si utilizzi;
- Inoltre in automatico crea il file telematico e lo invia al fisco senza doverlo associare ad un intermediario e costringere ad una serie di passaggi multipli per la firma ed invio;

Inoltre la versione web ha delle ulteriori caratteristiche aggiuntive, vediamole assieme:

1. Il sistema essendo on line e direttamente all'interno del sistema delle Entrate, mediante l'inserimento dei riferimenti del contratto (CF di una delle parti ed estremi di registrazione), consente di acquisire in automatico i dati del contratto e li propone a video;
2. Non solo, in base alla scelta dell'adempimento successivo (proroga, risoluzione etc) consente di compilare in automatico alcuni campi in quanto i dati vengono ripresi direttamente da quelli in archivio;
3. Infine consente di presentare unitamente al modello RLI la richiesta di addebito in c/c (mediante ovviamente F24) delle imposte dovute;

Si può ben capire che grazie a queste funzionalità, i tempi di imputazione si riducono notevolmente, si riduce il tempo di reperimento dei dati e la possibilità di errori. Non solo, soprattutto grazie all'invio diretto del modello RLI e dell'F24 si riducono i tempi per l'invio al fisco.

Invio modelli F24

Anche qui il fisco mette a disposizione del contribuente la possibilità di inviare i mod. F24 attraverso l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Così come accade per il precedente mod. RLI il fisco con questo programma consente di inviare direttamente gli F24 senza transitare per il DT.

Ovviamente per uno Studio professionale non è la scelta migliore, tuttavia per quei contribuenti che inviano autonomamente gli F24 questo sistema rappresenta una buona

alternativa. È anche il canale obbligato (insieme al DT) per l'invio dei mod. F24 che hanno compensazioni.

Perché allora preferire questo canale?

Vediamo alcuni punti in tal senso.

1. Grafica di compilazione molto simile a quella del classico F24;
2. Possibilità del cliente di essere autonomo sollevando lo Studio dall'incombenza degli invii degli F24;
3. "Responsabilizzazione" del cliente, in questo modo il cliente prende coscienza delle incombenze fiscali e sarà poi lui autonomamente a chiedere (eventualmente) al professionista degli invii per suo conto;
4. Si consiglia, inoltre, di suggerire al cliente di utilizzare sempre questo canale. In questo modo sarà più facile per lui abituarsi all'invio e prestare meno attenzioni in presenza di compensazioni;

Comunicazione opzione cessione del credito

Di questo modello è presente sia la versione "stand alone" quindi quella installabile su PC sia quella web.

In questo articolo tratteremo solo la versione web.

Questa scelta è relativamente semplice. Si tratta di un modello che, in molti studi non verrà preparato abitualmente e presenta alcune attenzioni.

In particolare bisogna prestare molta attenzione ai codici intervento e se riferito ad un condominio al numero di unità e ai dati dei singoli condomini.

La versione su pc non aiuta molto in tal senso, mentre quella web agevola particolarmente la compilazione dei modelli riferiti agli interventi condominiali.

Perché queste problematiche?

Si ricorda che nel caso di interventi su parti comuni condominiali ogni condomino deve esprimere la propria volontà sulle modalità di cessione del credito in quanto (caso seppur raro) un condomino potrebbe decidere di portarsi in detrazione autonomamente la sua quota.

Considerazioni finali

Un lettore potrebbe porre alcune obiezioni, in particolare in riferimento all'utilizzo della web application e all'archivio delle pratiche.

In programmi come quello dei modelli RLI o quello della comunicazione della cessione del credito, il programma propone l'elenco delle pratiche già inviate.

Così come per i modelli F24 nella schermata di accesso propone quelli già inviati al sistema.

Una possibile criticità si ha quando si deve aprire la ricevuta, infatti se viene inviata come intermediario si dovrà ricorrere al DT per la sua apertura, mentre nel caso di invio come contribuente il sistema fornisce già una ricevuta in formato PDF.

Cosa diversa e che vedremo più avanti, è se lo studio è in possesso di un programma proprietario per l'invio dei modelli telematici.

Infatti molti di questi programmi non accettano ricevute di fornitore inviate direttamente dal sistema ma devono essere creati ed inviati con quest'ultimo.

Le prossime scadenze



10 giugno 2021

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2021.

IMPOSTE DIRETTE – REDDITI 2020PF

Redditi 2020 PF - Termine di presentazione telematica del modello Redditi 2020 per gli eredi delle persone decedute dal 1.08.2020 al 10.12.2020.

16 giugno 2021

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

SOSPENSIONE VERSAMENTO PER COVID

Versamento della 6^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 4^a rata (di massimo 4) di Iva, ritenute e contributi sospesi scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

IMU

Termine per versare la 1^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2021, mediante il modello F24.
